



C.N.D.C.E.C.

Prot. 2165 del 02-03-2009

Tipo: PARTENZA

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 27 FEB. 2009

FM/af

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Parma
Viale Mentana, 45
43100 PARMA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 598-2008 – Albo – revisione periodica

Facendo seguito alla richiesta di parere del 20 novembre 2008 articolata in materia di aggiornamento e verifica periodica dell'Albo, si osserva quanto segue.

Con riguardo al primo punto, concernente le specifiche modalità di verifica dei requisiti di legge in capo agli iscritti, si richiamano gli articoli 43 e 47 del DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

Si tratta dei cd. "accertamenti d'ufficio", vale a dire gli accertamenti operati da una pubblica amministrazione presso un'altra pubblica amministrazione per finalità di interesse pubblico e comunque nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'accertamento di stati fatti e qualità dichiarati dall'interessato all'atto dell'iscrizione nonché la verifica periodica sulla sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'albo può avvenire, anche per fax o per via telematica, attraverso la richiesta di accesso diretto agli archivi dell'amministrazione certificante, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso fissate. L'acquisizione delle informazioni presso le amministrazioni certificanti avviene senza oneri. Non è, inoltre, necessario procedere al rilascio ed alla acquisizione concreta. L'art. 43 co.5 precisa, infatti, che "le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza" e che non è necessario acquisire il documento originale se l'informazione è comunque contenuta in un documento (fax, mail) idoneo ad accertare la provenienza dall'amministrazione certificante.

La disciplina degli accertamenti è richiamata anche nell'art. 50, co. 2 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale): *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*.

In merito agli altri quesiti, tutti rivolti ad acquisire chiarimenti sull'attività di certificazione menzionata all'art. 12, co. 1, lett. e), si ritiene che l'espressione "emettendo le relative certificazioni" possa essere riferita: in primo luogo alla necessaria attività di acquisizione d'ufficio dei certificati che, come già anticipato, può essere sostituita da modalità semplificate; in secondo luogo, alla attestazione di aver adempiuto per l'anno in corso agli obblighi di verifica e aggiornamento prescritti dall'art. 12, co. 1 lett. e). Si ritiene che l'attestazione possa essere contenuta in una delibera del Consiglio dell'Ordine.

La comunicazione periodica prescritta dall'art. 12, co.1, lett.e) dell'Ordinamento professionale non si riferisce all'attività di certificazione, bensì alla comunicazione dell'Albo aggiornato al Consiglio Nazionale. La norma, infatti, è strettamente collegata all'obbligo di revisione previsto all'art. 34, in base al quale si deve procedere, entro il primo trimestre di ogni anno, ad apportare le variazioni conseguenti alle attività di verifica.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

